

Sentenza n. 1125/2023 pubbl. il 24/05/2023

RG n. 338/2023

Repert. n. 1167/2023 del 24/05/2023

N. R.G. 338/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti	Presidente
dott. Anna Primavera	Consigliere
dott. Fabrizio Nicoletti	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **338/2023** promossa da:

(C.F.

), con il patrocinio dell'avv.

RECLAMANTE

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. BACCICHET MARCO,

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

RECLAMATI

Con l'intervento del

P.G. presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

pagina 1 di 14

Firmato Da: NICOLETTI FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c522cc08032deae6a58a28ba90d7d9b
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO ALESSANDRO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1e7b79
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d542cc1fac0e19f



avverso

la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il _____

CONCLUSIONI

Per la parte reclamante:

"affinché l'Ill.mo Collegio, per tutti i motivi esposti in narrativa, Voglia

(i) dichiarare invalida e/o nulla e/o inefficace e/o, comunque, revocare la sentenza dell'Ecc.mo Tribunale di Prato n. _____ (L.G. _____), pubblicata in data _____ (doc. 2), con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di _____";

(ii) con vittoria di spese e competenze professionali di causa, da liquidarsi in applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 e con condanna dei resistenti, in tesi, ex artt. 96, comma 1, c.p.c., ovvero, in ipotesi, ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

(iii) in caso di condanna della Liquidazione Giudiziale al rimborso delle spese di lite in favore della reclamante, così come in ipotesi di sua condanna ex art. 96 c.p.c., condannare, in solido con la Liquidazione Giudiziale, la Curatrice Dott. _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c."

Per la curatela:

"Voglia Codesta Ecc.ma Corte rigettare integralmente il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla recla-mante per le motivazioni esposte in narrativa, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio, con contestuale condanna della ricorrente per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.

In ogni caso, in ipotesi di condanna di _____ in liquidazione al rimborso delle spese di lite e/o per responsabilità ex art. 96 c.p.c.,



condannare in solido il liquidatore pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 c.p.c."

Per il :

CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le motivazioni fin qui esposte, voglia rigettare

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le motivazioni fin qui esposte, voglia rigettare integralmente il reclamo ex art. 51 CCII proposto dalla

Con vittoria di spese di giudizio, nonché con condanna della ricorrente per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., ed inoltre con condanna in solido del liquidatore pro tempore della s.r.l., Sig. ai sensi dell'art. 94 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Prato ha dichiarato aperta la Liquidazione Giudiziale della S.r.l. in liquidazione con sentenza n. pubblicata il ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell'IMPRESA DEBITRICE.

Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi:

- 1) nullità insanabile della notificazione e conseguente revoca della sentenza reclamata;
- 2) assenza dei requisiti di cui all'art. 121 CCII;
- 3) scadenza del termine di cui all'art. 33 CCII.



Radicatosi il contraddittorio, la Curatela si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo.

Si è costituito altresì il [redacted] creditore istante, il quale ha a sua volta contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.

I. La critica contenuta nel primo motivo di impugnazione è infondata.

Con il primo e principale motivo di reclamo viene eccepita l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, con conseguente nullità della sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.

In termini di premessa, la [redacted] S.r.l. in liquidazione contesta la tardività dell'azione intrapresa dal [redacted] evidenziando di essere stata posta in liquidazione nel 2016 e di essere stata cancellata dal Registro delle Imprese il 28 gennaio 2022 e, ciononostante, il creditore, pur vantando un titolo giudiziale, ovvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa nel 2019, ha atteso sino al 27 dicembre 2022 per avviare il primo ed unico tentativo di tutela del proprio credito, proponendo istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della Società meno di un mese prima della scadenza del termine di cui all'art. 33 CCII.

Le ragioni di urgenza che avevano giustificato l'abbreviazione dei termini per la notifica, quindi, sarebbero dipese esclusivamente dall'inerzia del creditore.

Inoltre, la notifica non si sarebbe mai perfezionata, impedendo alla società di svolgere le sue difese.



Afferma in particolare la reclamante che, non essendo la Società munita di indirizzo pec, la notificazione del ricorso del [redacted] e del decreto di convocazione avrebbero dovuto essere eseguite esclusivamente presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, ossia in Prato, [redacted], presso lo studio professionale del Dott. [redacted].

Si evidenzia che invece il [redacted] avrebbe tentato due notifiche, l'una al Sig. [redacted] personalmente, l'altra alla Società.

Entrambe tali notifiche non si sarebbero però perfezionate, secondo quanto riferisce la ricorrente.

La prima notificazione, infatti, sarebbe stata ritirata da una parente del Sig. [redacted] solo molti giorni dopo l'udienza del 18 gennaio 2023 in quanto al momento della notificazione egli si trovava sottoposto agli arresti domiciliari presso [redacted], ovvero ad un altro indirizzo.

La seconda, invece, non si è perfezionata in quanto l'Ufficiale Giudiziario ha annotato che *"la società non risulta più domiciliata in [redacted] come riferitomi presso lo studio commerciale [redacted]"*.

Deduce la reclamante, però, che l'affermazione dell'Ufficiale Giudiziario sarebbe frutto di una negligente ricerca della società, che continuerebbe ad avere la sede presso tale studio professionale, per cui non potrebbe essere ritenuta valida la successiva notifica compiuta mediante deposito presso la Casa Comunale.

Con riferimento a tali doglianze deve innanzitutto essere premesso che non è corretto affermare che la notifica del ricorso introduttivo avrebbe dovuto necessariamente essere effettuata presso la sede legale della società.

Il sesto comma dell'art. 40 CCII, infatti, prevede che *"in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione"*



devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente".

Solo nel caso in cui tale notifica non sia possibile per causa non imputabile al destinatario è prevista dall'ottavo comma dello stesso articolo la notifica di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.

Viceversa, laddove la notifica a mezzo pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario, sulla base del disposto del settimo comma, il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359.

A norma del secondo comma dell'art. 33 CCII "è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione".

Alla luce del combinato disposto di tali norme, quindi, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, l'avvio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale viene sempre notificato a cura della Cancelleria all'indirizzo pec della debitrice, visto che avviene sempre durante il periodo annuale nel quale vige l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo.

Laddove tale indirizzo non sia più disponibile, quindi, si determina una impossibilità di effettuare la notifica per causa imputabile al destinatario, che non



ha rispettato l'obbligo di mantenere operativa la casella di posta, per cui la notifica viene effettuata mediante inserimento nell'area web.

Nel caso in esame, per quanto fosse sufficiente l'inserimento del ricorso nell'area web, visto che la ricorrente ammette di avere disattivato l'indirizzo pec in violazione della disposizione normativa, la notifica è stata comunque effettuata, sia presso il domicilio del legale rappresentante, che presso la sede risultante dal Registro delle Imprese.

Con riferimento alla prima notifica la reclamante non contesta che il luogo in cui si è perfezionata sia la residenza anagrafica del Sig. né che sia stata ritirata da un parente che si trovava sul luogo, identificatosi quale soggetto incaricato della ricezione.

Tali circostanze sono sufficienti e far ritenere perfezionata la notifica, essendo del tutto irrilevante il fatto che chi ha curato il ritiro possa non avere tempestivamente informato il destinatario, e tanto meno che questo si trovasse temporaneamente presso un altro indirizzo, perché agli arresti domiciliari, non essendo stata comunicata la circostanza all'Ufficiale Giudiziario.

Dalla relata di notifica, infatti, emerge in modo evidente che colei che ha curato il ritiro si è qualificata come soggetto incaricato allo scopo per la temporanea assenza del destinatario, per cui correttamente è stata ad essa consegnata la copia dell'atto in base al disposto dell'art. 139 comma 2 c.p.c.

Si riporta per maggiore chiarezza il contenuto della relata di notifica:



RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Firenze, su richiesta dell'Avv. _____, quale procuratore e difensore del _____, in persona del _____, ho notificato il presente atto al Sig. _____, cf _____, residente a _____ in via _____, in qualità di _____, p.iva e cod. fiscale _____, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

delle riprese
incassate del altro, che se una le consegno in
tre temporee emesse, in tutte chiese e ho ve di
leppa
Firenze 03/01/2023

Quanto alla notifica effettuata presso la sede della società, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che l'Ufficiale Giudiziario si è recato a Prato, dove questa risulta avere la sede legale.

In tale ipotesi l'addetto alla notifica ha attestato quanto segue:

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto assistente UNEP presso il Tribunale di Prato, su richiesta dell'Avv. _____, quale procuratore e difensore del _____, in persona del _____, ho notificato il presente atto alla _____, in persona del liquidatore *pro tempore*, p.iva e cod. fiscale _____, con sede in Prato in _____, mediante consegna di copia conforme all'originale a

mani.

anzi, la società non risulta più
domiciliata in _____ come
riferito presso lo studio
commerciale
Prato - 2/1/23

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dr. Alessia Dante



Quanto dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario in merito alle ricerche svolte fa fede fino a querela di falso, che nel caso in esame non viene proposta.

Da quanto inoppugnabilmente attestato, quindi, si evince che chi ha effettuato la notifica si è recato presso l'indirizzo risultante dalla visura camerale e che, interpellate le persone presenti sul posto, ha appreso che la società non aveva più la sede a quell'indirizzo, senza che ne fosse noto uno nuovo.

Questo giustifica di per sé il deposito presso la Casa Comunale.

Il fatto che l'Ufficiale Giudiziario abbia indicato lo studio commerciale -
come un uno studio, laddove, come afferma la reclamante, si tratterebbe di due entità differenti, non appare sufficiente a far supporre che vi sia stato un errore nell'individuare il soggetto cui chiedere informazioni. Appare evidente, infatti, che, laddove l'Ufficiale Giudiziario si fosse rivolto allo studio errato, come prospetta la ricorrente, avrebbe ricevuto quale risposta che quello non era quello ove aveva la domiciliazione la società.

Il fatto che sia stato riferito che la società non aveva più la sede presso lo studio è univocamente interpretabile nel senso che le informazioni siano state rese da un qualche addetto allo studio , posto che solo ad un tale soggetto poteva essere nota la circostanza che la società aveva in precedenza la sua sede presso lo studio.

La circostanza, poi, che quest'ultimo possa avere errato nel ritenere che, per effetto della cancellazione della società e della cessazione del rapporto professionale, fosse venuta meno anche la domiciliazione, risulta del tutto ininfluyente.

Ciò che rileva ai fini della validità della notifica, infatti, è che chi avrebbe dovuto curare il ritiro, trovandosi presso la sede legale della società, si è rifiutato di ritirare l'atto, negando la propria qualità.



Sono pertanto del tutto inconferenti le contestazioni genericamente mosse nel presente giudizio, essendo già state respinte con sentenza definitiva.

III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita nella prima.

Al terzo punto del reclamo la ricorrente afferma che, stante la nullità della notifica del ricorso introduttivo, non sarebbe più possibile l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale, essendo trascorso oltre un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della società.

L'infondatezza dell'assunto di fondo, quindi, assorbe anche tale questione.

IV. I motivi di censura sono quindi infondati con conseguente rigetto del reclamo.

V. Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, che a norma dell'art. 94 c.p.c. va tuttavia estesa al liquidatore e legale rappresentante della società, sig. _____, in considerazione della pretestuosità e della manifesta infondatezza dei motivi adottati. Non può sfuggire che la società, pur restando eccezionalmente legittimata ad impugnare la sentenza dichiarativa del proprio fallimento dopo avere perso la generale capacità d'agire, è stata ormai espropriata dell'intero suo patrimonio, sicché può permettersi di compiere scelte processuali temerarie come quelle in esame senza andare incontro a conseguenze patrimoniali ulteriori a quelle già subite. Si verifica insomma che, mentre la condizione d'insolvenza dovrebbe responsabilizzare massimamente chi agisce in giudizio, il reclamante contro il proprio fallimento finisce per essere praticamente irresponsabile verso i contraddittori, privandoli di fatto di ogni garanzia patrimoniale. La curatela ed i creditori istanti che hanno resistito vittoriosamente al reclamo non hanno invero alcuna opportunità pratica di recuperare dalla fallita le spese di lite sopportate, se non eventualmente sottraendole dall'attivo destinato ai riparti. Tale situazione, in quanto si associa alla rilevata temerarietà della lite, integra a parere di questa Corte i gravi motivi previsti dall'art. 94 c.p.c. per addebitare personalmente le spese processuali al



rappresentante legale della società reclamante. Con la disposizione richiamata, infatti, il legislatore ha voluto escludere l'impunità processuale dei soggetti che, avvalendosi di uno schermo giuridico ormai vacuo, agiscono in giudizio con dolo o colpa grave sapendo di non avere più nulla da perdere: *"l'art. 94 cod. proc. civ., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 secondo comma cod. proc. civ."* (massima da Cass. n. 20878/2010, conforme Cass. n. 9203/2020).

VI. Per l'effetto, ravvisandosi in forza delle ragioni esposte mala fede, o quanto meno colpa grave, del rappresentante legale della fallita nel proporre il reclamo sulla base di tesi giuridiche azzardate, incongrue, fuorvianti e smaccatamente contrarie ai dettami dell'ordinamento, egli va personalmente condannato ex art. 94 c.p.c. in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalle controparti, che, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata di media difficoltà, si liquidano per ciascuna parte reclamata in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria puramente documentale ed € 4.287,00 per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge.



VII. Il fatto che siano state prospettate difese palesemente infondate, basate su circostanze smentite dalle risultanze documentali, giustifica altresì la condanna della reclamante e del legale rappresentante anche ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., in misura pari alla metà delle somme liquidate a titolo di compensi professionali, avendo imposto alle controparti una inutilmente dispendiosa attività difensiva.

VIII. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da _____ nei confronti di _____ e _____ con l'intervento del P.G. _____ presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di fallimento n. _____ emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il _____, così provvede:

1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;

2. CONDANNA la reclamante e personalmente il liquidatore e legale rappresentante, sig. _____, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal creditore istante e dalla curatela, liquidate in € 8.470 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;

3. CONDANNA la reclamante e personalmente il liquidatore e legale rappresentante, sig. _____, al pagamento, in solido tra loro, dell'ulteriore somma di € 4.200 ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. in favore di entrambe le controparti;



Sentenza n. 1125/2023 pubbl. il 24/05/2023

RG n. 338/2023

Repert. n. 1167/2023 del 24/05/2023

4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante, che personalmente per il legale rappresentante.

Firenze, camera di consiglio del 15 maggio 2023.

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Fabrizio Nicoletti

Il Presidente
dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

